

N. 1\2022 ADR

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visto il ricorso contenente la proposta di piano del consumatore depositato in data 28.02.2022 ai sensi degli artt. 6 ss Legge 3/2012 da _____, cf

_____, rappresentata e difesa dall'avv. F _____

visto il provvedimento del Giudice in data 07.03.2022 a norma dell'art. 12bis Legge 3/2012 che ha ammesso la proposta di piano del consumatore avanzata da _____, fissando l'udienza del 21.04.2022 per la comparizione della medesima _____ e dei creditori;

vista l'udienza del 21.04.2022 ove _____ ha insistito per l'omologazione del piano del consumatore, e ad esito della quale il Giudice si è riservato;

visto l'atto di rinuncia alla procedura di piano del consumatore depositato in data 28.06.2022 da _____ (tramite atto sottoscritto dal difensore avv. _____

_____ che risulta munito del potere di rinuncia agli atti del giudizio come da procura alle liti del 24.02.2022 presente in calce al ricorso contenente la proposta di piano del consumatore depositato in data 28.02.2022);

richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui la domanda di concordato preventivo, pure costituendo formalmente atto processuale, ha sostanzialmente contenuto negoziale (trattandosi di proposta contrattuale che deve essere accettata dalla massa creditoria ai fini della formazione dell'accordo tra le parti ex art. 1326 cc volto alla composizione della situazione di crisi od insolvenza del debitore (tramite il pagamento dilazionato e falcidiato dei creditori ad estinzione definitiva delle rispettive posizioni creditorie) ma improduttivo di effetti vincolanti per il debitore sino all'omologazione del Tribunale), e pertanto la rinuncia alla domanda di concordato preventivo non soggiace ai principi di cui all'art. 306 cpc (che richiede il consenso delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del procedimento) bensì la domanda di concordato preventivo è rinunciabile dal debitore unilateralmente, e cioè senza il consenso dei creditori, sino all'eventuale omologazione della stessa da parte del Tribunale (*ex plurimis* Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 25479/2019);

rilevato che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di rinuncia alla domanda di concordato preventivo è applicabile anche alla procedura di piano del consumatore (ed anche alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss D.Lgs. 14/2019 che sostituisce la procedura di piano del consumatore per tutti i ricorsi iscritti a ruolo a decorrere dalla data del 15.07.2022 in base al combinato disposto degli artt. 389 e 390 D.Lgs. 14/2019), dovendosi identificare la proposta di piano del consumatore quale atto formalmente processuale avente contenuto sostanziale di atto negoziale ed in specie di atto giuridico unilaterale ex art. 1324 cc volto alla composizione della situazione di crisi od insolvenza del debitore (tramite il pagamento dilazionato e falcidiato dei creditori ad estinzione definitiva delle rispettive posizioni creditorie) ma improduttivo di effetti vincolanti per il proponente sino alla data dell'omologazione e pertanto rinunciabile dal proponente sino alla data dell'omologazione (si osservi che

riferimento all'assegno in originale, trattandosi di titolo di credito incassabile nel termine di prescrizione triennale di cui al combinato disposto degli artt. 345ter Legge 266/2005 ed 84 co. 2 RD 1736/1933, previa sua custodia da parte della cancelleria fallimentare, deve disporre a fini di ordine pubblico la restituzione da parte della cancelleria fallimentare all'originario possessore _____ successivamente all'attestazione da parte del gestore della crisi dell'assenza di reclami avverso il presente provvedimento (nel termine di 10 giorni dalla comunicazione ai creditori, in forza del combinato disposto degli artt. 12bis co. 5 Legge 3/2012, 12 co. 2 terzo e quarto periodo Legge 3/2012, 739 cpc e 741 cpc, 390 D.Lgs. 14/2019, con la precisazione che trattasi di termine soggetto a sospensione feriale ai sensi della Legge 742/1969) oppure della conferma del presente provvedimento ad esito dell'eventuale reclamo (acquisendo pertanto efficacia il presente provvedimento a norma dell'art. 741 cpc);

P.Q.M.

A) Dichiaro l'estinzione della procedura.

B) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito di _____ nonché al gestore della crisi _____

C) Dispone che il gestore della crisi comunichi il presente provvedimento a tutti i creditori, depositi successivamente nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate, ed infine attesti l'assenza di reclami avverso il presente provvedimento oppure i reclami proposti e la conferma del presente provvedimento ad esito dei reclami.

D) Rimette il fascicolo cartaceo d'ufficio alla cancelleria fallimentare per la sua conservazione e custodia (con riferimento all'assegno circolare non trasferibile n. _____ in data 25.02.2022 per importo di Euro 30.000,00 tratto su _____

ed intestato ad “ _____ ”, trattandosi di originale titolo di credito).

E) Dispone, a cura della cancelleria fallimentare, successivamente al deposito nel fascicolo telematico da parte del gestore della crisi dell’attestazione circa l’assenza di reclami avverso il presente provvedimento oppure circa i reclami proposti e la conferma del presente provvedimento ad esito dei reclami, la restituzione a _____ dell’originale dell’assegno circolare non trasferibile n. 3901388425-12 in data 25.02.2022 per importo di Euro 30.000,00 tratto su _____ ed intestato ad “ _____

_____ ” (sono legittimati al ritiro _____ oppure il procuratore costituito avv. _____ (considerato il contenuto della procura alle liti del 24.02.2022, “[...] ritenendosi sin d’ora per valido e rato ogni suo operato [...]”) oppure altra persona da essi delegata, con la precisazione che la cancelleria fallimentare dovrà procedere alla riconsegna dell’assegno previa estrazione di fotocopia dell’assegno, del documento di identità della persona che effettua il ritiro nonché dell’eventuale delega, e previa sottoscrizione di ricevuta per consegna (datata) da parte della persona che effettua il ritiro da apporsi sulla fotocopia dell’assegno, e successivamente la cancelleria fallimentare provvederà alla scansione ed all’inserimento nel fascicolo telematico della fotocopia dell’assegno sul quale sarà stata apposta la ricevuta per consegna, del documento della persona che effettua il ritiro, e dell’eventuale delega).

La Spezia, 11.08.2022

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli